

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2016, n. 33-4324

Approvazione schema di Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la collaborazione reciproca in materia di servizi espletati mediante l'utilizzo di elicotteri.

A relazione degli Assessori Valmaggia, Saitta:

Premesso che:

le Regioni, nell' ambito delle proprie competenze, disciplinano i servizi per l'Emergenza sanitaria previsti dal DPR 27 marzo 1992;

in particolare per quanto concerne l' Emergenza Sanitaria Territoriale 118, l' Atto di intesa fra Stato e Regioni, di approvazione delle linee guida sul sistema per le emergenze sanitarie 11 aprile 1996, definisce e sancisce indirizzi uniformi sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell'Emergenza – Urgenza;

vista la necessità di garantire uniformità dei livelli di assistenza e cura su tutto il territorio nazionale, compresi gli ambiti con particolarità demografiche e territoriali;

visto il DM 2 aprile 2015 n. 70 (Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all' assistenza ospedaliera) nel quale vengono fortemente auspiccate sinergie di intervento a copertura delle aree di confine tra le diverse regioni in relazione anche alla numerosità dei mezzi a terra, alla definizione della rete ospedaliera ed alla rete di elisuperfici notturne;

considerato che nel corso degli anni le Centrali operative 118 del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno sperimentato un sistema di interscambi operativi di risorse per gli interventi di soccorso posti sulle zone di confine e che è di interesse comune approvare dei protocolli finalizzati ad ottimizzare la risposta del sistema di emergenza-soccorso, con particolare riferimento agli interventi mediante l'utilizzo di elicotteri, sui territori di confine in relazione alle specifiche peculiarità territoriali delle due regioni, con condivisione delle risorse disponibili;

considerato che alcune zone di confine del Nord del Piemonte sono raggiungibili in tempi minori dalla base di elisoccorso di Aosta e la diversificazione degli orari di apertura delle Basi operative rende strategicamente importante l'interscambio del servizio fra le 2 Regioni anche in relazione delle condizioni meteo sui due versanti;

visto che con DGR 27-2363 del 02 novembre 2015 sono state definite le tariffe da applicarsi all'attività di elisoccorso nell'ambito della mobilità sanitaria stabilendo un costo al minuto di volo pari a €120,00;

considerato che con DGR del 31 ottobre 2007, n. 8-7318 è stata approvata una Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta per l'impiego reciproco di un ausilio operativo nell'ambito dell'estinzione degli incendi boschivi, che prevede interventi con squadre a terra (uomini ed automezzi), e che in questo modo è possibile integrare il dispositivo di estinzione con il supporto aereo;

si ritiene pertanto di definire un protocollo finalizzato ad ottimizzare il Servizio di emergenza-urgenza sanitaria e il Servizio di Antincendio Boschivo con particolare riferimento agli

interventi mediante l'utilizzo di elicotteri, sui territori di confine in relazione alle specifiche peculiarità territoriali delle due regioni con condivisione delle risorse disponibili;

si ritiene altresì di prevedere che le relative prestazioni siano valorizzate secondo le tariffe previste dalle rispettive deliberazioni regionali con l'addebito diretto dei costi da parte dei soggetti individuati per l'addebito dei singoli Protocolli operativi;

tutto ciò premesso;

visto il DPR 27 marzo 1992;

vista la D.G.R. 1-600 del 19 novembre 2014 e s.m.i;

vista la D.G.R. 26-1653 del 29 giugno 2015;

visto l' Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013;

vista la D.G.R. 27-2363 del 02 novembre 2015;

la Giunta Regionale all'unanimità

delibera

- di approvare lo schema di Protocollo di intesa per la collaborazione reciproca in materia di servizi espletati mediante l'utilizzo di elicotteri tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d' Aosta di cui all' allegato al presente atto (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione del suddetto Protocollo di intesa;
- di dare atto che il suddetto provvedimento, per le prestazioni sanitarie, trova copertura nel Fondo Sanitario Regionale e per il Servizio antincendi boschivi negli stanziamenti approvati con specifico provvedimento per i contratti in essere.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALL A)



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
E
REGIONE PIEMONTE

**COLLABORAZIONE RECIPROCA IN MATERIA DI SERVIZI ESPLETATI
MEDIANTE L'UTILIZZO DI ELICOTTERI**

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la Regione Piemonte, rappresentate dai rispettivi Presidenti, nel seguito congiuntamente indicati come le Parti

PREMESSO CHE

- è intento delle Parti operare per garantire la massima efficacia ed efficienza dell'azione di soccorso negli interventi di emergenza prestata ai cittadini;
- le Parti ritengono di interesse comune approvare dei protocolli finalizzati ad ottimizzare la risposta del sistema di emergenza-soccorso, con particolare riferimento agli interventi mediante l'utilizzo di elicotteri, sui territori di confine in relazione alle specifiche peculiarità territoriali delle due regioni, con condivisione delle risorse disponibili;
- attualmente la Regione Piemonte dispone di quattro basi operative elisoccorso per la gestione degli interventi di soccorso sanitario 118, rispettivamente ubicate a Torino, Borgosesia, Alessandria e Cuneo e la Regione Valle d'Aosta dispone di una base operativa ad Aosta
- entrambe le regioni hanno in servizio sulle rispettive basi operative elicotteri con caratteristiche prestazionali sovrapponibili
- attualmente gli interventi mediante elicottero vengono di norma assegnati dalle centrali operative sulla base della competenza territoriale;
- entrambe le Regioni presentano aree di intervento che beneficerebbero di una messa in comune delle risorse disponibili con una ottimizzazione dei servizi ed una migliore sinergia dei sistemi di soccorso ed una reciproca sussidiarietà, in caso di eventi emergenziali, in particolare:
 - ✓ la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in caso di interventi per trasporti secondari deve attivare un apposito elicottero aggiuntivo rispetto alla normale configurazione della base di elisoccorso;
 - ✓ La Regione Piemonte dispone di quattro basi operative di cui due limitrofe alla Regione Autonoma Valle d'Aosta (Borgosesia e Torino) che, in caso di necessità, potrebbero supportare le richieste di intervento provenienti dal territorio valdostano, in particolar modo in caso di interventi plurimi di soccorso primario o di trasporti secondari;
 - ✓ La Regione Piemonte dispone di una base operativa (Torino) ove è attivo anche il servizio notturno (operatività H20).
 - ✓ Entrambe le Regioni, in considerazione della particolare configurazione orografica del territorio, effettua un numero rilevante di interventi "in quota" con personale qualificato.
 - ✓ Alcune zone di confine del Nord del Piemonte sono raggiungibili in tempi minori dalla base di elisoccorso di Aosta e la diversificazione degli orari di apertura delle Basi operative rende strategicamente importante l'interscambio del

servizio fra le 2 Regioni anche in relazione delle condizioni meteo sui due versanti.

- ✓ È in vigore una convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte per l'impiego reciproco di un ausilio operativo nell'ambito dell'estinzione degli incendi boschivi effettuati via terra;

CONVENGONO

Art. 1

(Recepimento delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Impegni della Regione Autonoma Valle d'Aosta)

1. Con il presente protocollo la Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna a:
 - estendere l'intervento del proprio elicottero di elisoccorso 118 nel territorio Piemontese ove significativamente migliorativo
 - estendere il servizio di Antincendio Boschivo a mezzo elicottero nelle zone di confine

Le richieste inerenti i servizi sopra descritti saranno inoltrate dalla Centrale Operativa di Torino e dal Dipartimento di Protezione Civile alla Centrale Unica di Soccorso di Aosta.

Art. 3

(Impegni della Regione Piemonte)

2. Con il presente protocollo la Regione Piemonte si impegna a:
 - estendere l'intervento del proprio elicottero 118 nel territorio della Regione Autonoma Valle d' Aosta ove significativamente migliorativo;
 - estendere il servizio di trasporto secondario a mezzo elicottero alla Regione Autonoma Valle d' Aosta
 - estendere il servizio di Antincendio Boschivo a mezzo elicottero nelle zone di confine

Le richieste inerenti i servizio sopra descritti saranno inoltrate dalla Centrale Unica di Soccorso della Regione Valle d' Aosta rispettivamente alla Centrale Operativa 118 di Torino per gli interventi sanitari e al Dipartimento regionale di Protezione Civile di Torino per gli interventi di Antincendio Boschivo.

Art. 4

(Costo degli interventi)

1. Le parti si impegnano a valorizzare le prestazioni per l' attività di elisoccorso 118 secondo le tariffe previste per la mobilità sanitaria dalle rispettive deliberazioni regionali, con addebito diretto dei costi a cadenza trimestrale. Sono esclusi i diritti fissi di chiamata

2. Gli interventi di Antincendio Boschivo saranno compensati sulla base delle rispettive tariffe contrattuali vigenti.
3. I soggetti che provvederanno all' addebito saranno individuati nei singoli protocolli operativi

Art. 5
(Protocolli operativi)

1. È dato mandato, alle strutture competenti in materia, di definire specifici protocolli operativi regolando ogni aspetto di dettaglio finalizzato all'attuazione delle cooperazioni individuate dal presente protocollo d'intesa.

Art. 6
(Impegni reciproci)

1. Le Parti, qualora ritenuto necessario, potranno apportare modifiche o integrazioni al presente protocollo di intesa mediante apposito atto aggiuntivo.
2. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente protocollo viene esaminata dalle Parti.
3. Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo o non sia stato risolto entro un congruo termine la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente .

ART. 7
(Durata)

1. Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e verrà rinnovato su espressa volontà delle parti, salvo motivata disdetta di una delle parti, da far pervenire a mezzo lettera raccomandata o pec, almeno 6 mesi prima di ciascuna scadenza annuale.

ART 8
(Registrazione)

1. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Il Presidente

Regione Piemonte

Il Presidente